



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

SEZIONE CIVILE

RG 1202/2025

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta in data 8.01.2026,

letta, in particolare, la richiesta di sospensione della delibera assembleare impugnata;

considerato che la domanda di sospensione della delibera assembleare, fatta oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c., assuma natura cautelare;

considerato, ancora, che, secondo copiosa giurisprudenza il provvedimento di sospensione ex [art. 1137 c.c.](#) costituisca espressione del più ampio principio della tutela cautelare e, come tale, richieda l'accertamento del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*";

ritenuto, che nel giudizio di impugnativa di delibera assembleare di condominio il giudice possa procedere alla sospensione della deliberazione ex art. 1137 cod. civ. solo ove sussista, oltre al *fumus boni iuris* anche il *periculum in mora* in assenza del quale, seppur in presenza del *fumus*, la richiesta di sospensiva deve essere respinta;

considerato, infatti, che, secondo autorevole dottrina, "*nonostante il silenzio della norma, sul punto detta sospensione possa essere ordinata solo quando il pregiudizio temuto sia grave ed irreparabile trattandosi di un provvedimento cautelare per il quale devono valere i presupposti di cui all'articolo 700 cpc*";

rilevato che, nel caso di specie, non risulti provato, il requisito del *periculum in mora*, da intendersi quale pregiudizio grave ed irreparabile e di natura non esclusivamente patrimoniale;

rilevato, infatti, che il predetto *periculum* individuato dalla parte ricorrente si identifica nel carattere asseritamente definitivo dell'assegnazione di un unico posto auto, in condivisione tra i ricorrenti, a seguito della delibera del 12.06.2025;

considerato, invero, che il carattere non definitivo e rotatorio della suddetta assegnazione emerge dalla successiva delibera condominiale del 30.09.2025, in cui si legge "*Come già effettuato da due anni a questa parte, i posti auto verranno annualmente sorteggiati. A chi verrà assegnato, in base al sorteggio, il n°6 volontariamente potrà decidere se cederlo, dividerlo o mantenerlo*"; in proposito, si rileva che tale previsione, inserita in una decisione elaborata dalla

maggioranza dei condomini e destinata ad esser esternata in sede di mediazione, non soggiace al vincolo di riservatezza di cui all'art. 9 D. Lgs. 28/2010, a tenore del quale *“Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo”*; il vincolo di riservatezza, infatti, copre le dichiarazioni rese nel procedimento di mediazione, informazioni apprese nel corso della stessa e le proposte formulate dal mediatore o dalle parti nel procedimento, diversamente, il suddetto vincolo di riservatezza non si estende alla proposta autonomamente elaborata dall'assemblea dei condomini e, pertanto, non inclusa nel contenuto confidenziale del procedimento di mediazione, trattandosi di atto deliberativo destinato proprio dell'assemblea.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di sospensione della delibera assembleare impugnata del 12.06.2025;

Si comunichi

Vallo della Lucania, 12/01/2026

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Rosato